

● LE NOVITÀ NELLA LEGGE FINANZIARIA

Biogas agricolo, troppe complicazioni per i nuovi impianti

Il ripristino degli incentivi per i nuovi impianti di biogas di origine agricola è legato a una normativa che necessita di chiarimenti per poter essere applicata

di **Roberto Murano**

La Finanziaria 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha portato una piccola novità nel settore delle fonti rinnovabili e in particolare per la produzione di biogas in ambito agricolo: è stata infatti prevista una «riapertura» dei termini per poter accedere agli incentivi per la produzione di energia rinnovabile da biogas, a suo tempo previsti dal «defunto» decreto del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2016.

Una novità quindi sicuramente positiva, per quanto insolita.

Positiva perché, in attesa che vengano emanati i previsti nuovi decreti per gli incentivi alle fonti di energia rinnovabile (Fer), si riapre una possibilità, seppur molto limitata, di realizzare nuovi impianti e godere dei benefici degli incentivi, rompendo così un silenzio normativo che dura oramai da più di un anno e per il quale siamo uno dei pochi, se non l'unico, Paese a economia avanzata a non sostenere lo sviluppo delle Fer.

Insolita perché si va a «prorogare» la validità di una norma che aveva cessato di produrre i suoi effetti addirittura dal 31 dicembre 2017.

Le disposizioni dettate dal comma 954 e seguenti, in realtà, non si limi-

tano a una mera riapertura dei termini, ma intervengono nel merito delle condizioni alle quali possono essere incentivati gli impianti, limitando fortemente le possibilità, addirittura in alcuni casi creando dei conflitti con le norme del decreto che allo stato attuale appaiono di non semplice soluzione.

In attesa che il Gse chiarisca definitivamente le modalità di applicazione di questa norma attraverso la presumibile emanazione di specifiche linee guida, vediamo di capire quali sono le possibilità e le condizioni in essa previste.

Un meccanismo complesso

In primo luogo, gli incentivi sono destinati ai «piccoli» impianti, con potenza non superiore a 300 kW, alimentati a biogas e realizzati da imprese agricole singole o associate ma, a differenza delle norme precedenti, viene richiesto che le materie prime siano tutte autoprodotte e che almeno l'80% sia costituito da reflui e materie aziendali.

Il restante 20% deve essere composto da colture, sempre autoprodotte, in secondo raccolto, anche se manca nella norma attuale, così come in quella precedente, una precisa definizione di secondo raccolto.

Inoltre, viene da chiedersi come si concilia il ben noto mix del «70-30» precedentemente previsto con questa composizione «80-20», anche perché il comma 954 non fa riferimento ai sottoprodotti e alle colture non alimentari ben elencati negli allegati 1-A e 1-B del decreto 23 giugno 2016.

Il combinato disposto delle due nor-

me porterebbe a ritenere che, per accedere alla tariffa maggiore di 233 euro/MWh, debba essere necessario alimentare l'impianto per il 70% con sottoprodotti tabella 1-A strettamente aziendali, che per un 10% sia possibile utilizzare le colture della tabella 1-B autoproducendole ma non necessariamente come secondo raccolto, mentre per il residuo 20% si debbano utilizzare proprie colture della tabella 1-B ma anche di secondo raccolto!

Attenzione: una volta alimentato in questo modo l'impianto, sarà necessario anche dimostrare che l'energia termica prodotta sia utilizzata dall'azienda, anche se non è dato sapere in che misura.

I commi da 955 a 957 stabiliscono poi il contingente massimo di spesa e la possibilità, per gli impianti fino a 100 kW, di utilizzare la modalità di accesso diretto, mentre per gli altri impianti saranno emanati i consueti bandi per l'iscrizione a registro, il primo dei quali dovrà uscire al massimo entro la fine di marzo.

Per la formazione della graduatoria vengono introdotti nuovi criteri di priorità, il primo dei quali è l'ubicazione dell'impianto in Zone vulnerabili ai nitrati (Zvn), con il chiaro intento di massimizzare le possibili ricadute positive in termini ambientali degli impianti di biogas.

In seconda battuta vengono privilegiati i soggetti che accettano una tariffa «scontata» del 10% e per ultimo si procede con il riferimento alla data di presentazione della domanda.

Viene inoltre chiarito che queste norme sono transitorie, cioè che cesseranno quando il processo di emanazione dei nuovi decreti di incentivo per le Fer sarà completato, fermo restando il diritto acquisito dagli impianti che dovessero essere già inseriti nei registri o che completano l'accesso diretto entro 45 giorni dalla loro pubblicazione.

Sempre che, ovviamente, qualche coraggioso sia riuscito a districarsi nel dedalo delle condizioni e dei patti previsti e ad avviare la realizzazione di un impianto per produrre quella energia rinnovabile e quelle positive ricadute ambientali, economiche e occupazionali di cui evidentemente questo Paese non ha una così grande necessità.

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.